

COMUNE DI MATERA

Rep. n. _____

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale (SAI/SIPROIMI), categoria "Ordinari" del Comune di Matera. **CUP: I19G24000000005.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, in Matera e nella Sede comunale, innanzi a me, **dr.ssa Francesca BASTA**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, non assistita da testimoni per concorde rinuncia fattavi col mio consenso dai comparenti,

SONO PRESENTI:

1)- il COMUNE DI MATERA (indicato qui nel seguito semplicemente come "Comune"), (codice fiscale 80002870774), con sede in Matera alla via Aldo Moro, rappresentato dal **dott.** _____, nato a Matera il _____, e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", giusta Decreto Sindacale n. _____ del _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

2)- la "_____" (indicata qui nel seguito semplicemente come affidatario) con sede legale in _____ alla via _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: _____.

Io Segretario Generale sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciando all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

1)- Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. 1005/2024 del 29/03/2024 (N° DetSet 156/2024 del 27/03/2024) successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale RCG n. 1039/2024 del 02/04/2024 (Det.Set. n. 163/2024 del 02/04/2024) è stato stabilito, tra l'altro:

- di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), categoria Ordinari, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo);
- di approvare il seguente quadro economico:

A) Servizi	
a1) importo servizi NON soggetto a ribasso	€ 1.272.303,33
a2) oneri della sicurezza (compresi nell'importo orario del servizio)	€ 0,00
Totale Servizi	€ 1.272.303,33
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b1) IVA 5%	€ 63.615,17
b2) spese per commissione di gara	€ 0,00
b3) spese di pubblicazione gara (art. 225 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00
b4) Contributo ANAC	€ 660,00
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 64.275,17
TOTALE (A+B)	€ 1.336.578,50

- di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, comprendente Capitolato tecnico/prestazionale con i relativi allegati al n. 1, 2 e 3 (1. Elenco del personale in clausola sociale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio del precedente aggiudicatario, ex art. 57 D.Lgs. n. 36/2023; 2. Elenco delle strutture di accoglienza con indicazione dei posti complessivi, data di scadenza del contratto, canone mensile e annuale per ciascuna struttura; 3. Scheda offerta tecnica);
- di dare mandato all'Ufficio Gare, Appalti, Contratti-SUA, avente sede presso il Comune di Matera e costituito con atto di G.C. n. 292/2021 del 30/09/2021, all'espletamento endoprocedimentale della gara e relativa indizione.

2)- Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara;

3)- Che il Bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del _____ alle ore _____.

4)- Che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. _____ domande di partecipazione alla gara.

5)- Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. _____ del _____ (DetSet n. _____ del _____) è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

6)- Che, esperita la procedura di gara nelle sedute del _____, con Determinazione Dirigenziale RCG n. _____ del _____ (DetSet n. _____ del _____) è stato preso atto della procedura di gara, così come risultante dai verbali dei lavori della Commissione e si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della “_____”, con sede in _____, del servizio di servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), categoria Ordinari, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – FNPSA (FN Asilo), per un importo massimo stimato di Euro 1.272.303,33 oltre IVA come per legge;

TUTTO CIO’ PREMESSO, come parte integrante e sostanziale, le Parti convengono quanto segue:

ART.1) – I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) - OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il Comune di Matera per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, affida alla “_____”, qui di seguito indicata come affidatario, che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante accetta, il servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), categoria Ordinari, a valere sul Fondo Nazionale per

le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo), alle condizioni tutte di cui al Capitolato tecnico/prestazionale con i relativi allegati al n. 1, 2 e 3 (1. Elenco del personale in clausola sociale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio del precedente aggiudicatario, ex art. 57 D.Lgs. n. 36/2023; 2. Elenco delle strutture di accoglienza con indicazione dei posti complessivi, data di scadenza del contratto, canone mensile e annuale per ciascuna struttura; 3. Scheda offerta tecnica), allegati al presente atto nonché di cui alla “Offerta tecnica” presentata in sede di gara.

ART. 3) – DURATA DEL SERVIZIO.

1. La durata dell'affidamento di cui alla procedura aperta in oggetto, è connessa a quella del finanziamento del progetto del Comune di Matera (proposta progettuale codice identificativo “PROG-343-PR-3”, categoria “ORDINARI”), a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo), così come precisato all'art. 2 del Capitolato (Risorse finanziarie per la realizzazione del progetto), a cui si rinvia. Pertanto, sulla base del riferimento odierno al D.M. 13 ottobre 2022, Prot. n.37847, di finanziamento prosecuzione progetti categ. ORDINARI periodo 01/01/2023-31/12/2025, la durata presumibile dell'affidamento è stimata dalla data di avvio effettivo del servizio e fino al 31/12/2025.

2. Si dà atto che con verbale del _____ è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del servizio e contestualmente si è dato avvio immediato all'esecuzione dello stesso che proseguirà fino al 31/12/2025.

ART. 4) - RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

1. L'importo dell'affidamento di cui al Bando Pubblico a cui la presente Proposta Progettuale si riferisce, è di Euro 763.382,00/anno, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - FNPSA (FN Asilo), giusta il D.M. del 10 agosto del 2020 e successiva prosecuzione, giusta il D.M. del 13 ottobre 2022, Prot. n. 37847.

L'importo annuo di Euro 763.382,00 è da intendersi onnicomprensivo ed IVA inclusa, se ed in quanto dovuta nelle misure di legge. In tale importo non è compreso, sebbene a carico del

finanziamento FNAsilo, anche il corrispettivo del Revisore Contabile Indipendente, come previsto dall'art. 31 del D.M. 18 novembre 2019, dal Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR del maggio 2018, a tutt'oggi vigente, dalla Nota Tecnica in appendice al predetto "Manuale Unico di Rendicontazione" 2018, relativa all'affidamento ed alla attività di verifica del Revisore contabile e dalla successiva Nota Tecnica 1/2022, recante "Fasce di compenso Revisore Contabile Indipendente", trasmessa dal Servizio Centrale con protocollo di partenza n. 9078/2022 del 14 marzo 2022, sostitutiva ed integrativa delle note tecniche - operative n. 1/2017 e n. 3/2017.

ART. 5) – CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo annuo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è fissato in euro 763.382,00 (settecentosessantatremilatrecentoottantaduevirgolazerozero), IVA inclusa.

2. Ai soli fini della registrazione fiscale si dà atto che l'importo massimo stimato per l'espletamento del servizio è di complessivi Euro 1.272.303,33 (unmilioneduecentosettantaduemilatrecentotrevirgolatrentatré) oltre IVA al 5 (cinque) percento.

ART. 6) - ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE.

1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati dal capo VI "Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata" delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)" allegate al D.M. 18 novembre 2019:

- a. Accoglienza materiale;
- b. Mediazione linguistico-culturale;
- c. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e. Formazione e riqualificazione professionale;

- f. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i. Orientamento e accompagnamento legale;
- j. Tutela psico – socio – sanitaria.

I servizi minimi di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono espletati secondo le modalità tutte indicate nell'art. 34, comma 2 delle richiamate Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019. Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico di rendicontazione tempo per tempo vigenti.

2. Accoglienza materiale

Gli ospiti inseriti nel progetto SAI/SIPROIMI sono prima di tutto esseri umani, con una loro storia, cultura di appartenenza, religioni, abitudini e tradizioni particolari. È, questo, uno degli elementi di maggiore rilevanza di cui tenere maggiormente in considerazione nella organizzazione di tutte le attività che ruotano intorno al progetto di accoglienza. Così, affinché sia garantito il pieno soddisfacimento degli obiettivi alla base di un progetto di accoglienza (favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare percorsi di integrazione e di inclusione dei soggetti accolti), è necessario che tutti gli ospiti inseriti nel progetto in parola siano rispettati nelle loro diversità. In particolare, l'ente attuatore incaricato di svolgere per il Comune di Matera il progetto SAI/SIPROIMI sul territorio comunale di riferimento, dovrà garantire ai beneficiari dell'accoglienza il vitto, organizzato e gestito nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose delle persone che nel progetto sono inserite. Dovrà, inoltre, essere fornito loro il vestiario di cui necessitano, la biancheria per la casa, i prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali di ciascun beneficiario, nonché il materiale scolastico per i minori, là dove presenti. All'ente attuatore spetterà, altresì, il compito di occuparsi della organizzazione, gestione ed erogazione del cd. Pocket money, caricando la somma spettante al singolo beneficiario su una carta di debito a quest'ultimo

intestata, oppure in contanti ove e nei limiti in cui sia consentito dal quadro normativo di riferimento nel tempo.

3. Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale

Proprio per le peculiarità tipiche dei destinatari dell'accoglienza inseriti nel progetto in generale e di quello del Comune di Matera, in particolare, il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare a tutti i servizi erogati. L'ente attuatore ha, pertanto, l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) sia culturale, tra i soggetti beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi, cittadinanza, ecc.).

4. Orientamento ed accesso ai servizi del territorio

L'ente attuatore del progetto di accoglienza del Comune di Matera dovrà garantire l'affiancamento e accompagnamento dei beneficiari dell'accoglienza, in tutte le varie fasi necessarie ad ottenere l'iscrizione anagrafica degli stessi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito del progetto di accoglienza, inoltre, l'ente attuatore si impegna a fornire, a tutti i beneficiari, gli strumenti utili (a titolo esemplificativo, attraverso l'erogazione di materiali e dépliant esplicativi redatti nelle principali lingue – inglese, francese, arabo, ecc.), affinché gli stessi possano meglio orientarsi ed utilmente accedere alla rete dei servizi presenti sul territorio. Ugualmente, l'ente attuatore si impegna, altresì, a garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute per gli ospiti accolti. In particolare, riguardo la possibilità di accesso e fruibilità dei servizi per la salute, l'ente attuatore dovrà provvedere alla presa in carico globale del singolo beneficiario dal punto di vista sanitario, offrire uno screening iniziale adeguato e completo, adempiere a tutte le pratiche per l'assegnazione del codice fiscale individuale e, conseguentemente, della tessera sanitaria, individuazione e assegnazione del Medico di Medicina Generale di riferimento, nel minor tempo possibile.

5. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

Laddove presenti, ai minori dovrà essere garantito il diritto di accesso allo studio. A tal fine, all'ente attuatore spetterà l'onere di avviare e seguire le procedure previste per l'inserimento scolastico, garantendo azioni di facilitazione per le comunicazioni e l'accesso ai servizi della scuola. Sarà, pertanto, garantita la copertura totale di tutte le esigenze, a tal proposito emergenti, in termini di accesso ai percorsi scolastici per minori sia in età scolare sia in età pre-scolare, nonché il loro monitoraggio, secondo gli obblighi di legge, oltre che la fornitura e il reperimento del materiale occorrente all'alunno.

6. Misure volte a favorire l'istruzione e l'educazione degli adulti e modalità per garantirne l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e di approfondimento della lingua italiana

Relativamente agli adulti inseriti nel progetto di accoglienza SAI/SIPROIMI del Comune di Matera, l'ente attuatore si impegnerà a garantire l'istruzione degli adulti, secondo gli obblighi di legge e a monitorare la frequenza dei percorsi di apprendimento loro rivolti. Altresì, l'ente attuatore, dovrà favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria, anche attraverso il riconoscimento dei titoli di studio già in possesso dei beneficiari ai fini dell'utile prosecuzione del relativo iter di istruzione/formazione, di cui al successivo punto. A tutti gli ospiti inseriti nel progetto di accoglienza, l'ente attuatore dovrà, altresì, garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana e il conseguimento, al termine degli stessi, di un formale attestato che ne certifichi il livello di apprendimento raggiunto. Il corso di apprendimento della lingua italiana in cui sarà inserito il beneficiario, dovrà essere congruo rispetto al livello di competenza di partenza del beneficiario stesso. Sarà cura dell'ente attuatore assicurare che la frequenza dei corsi di lingua italiana, da parte di ogni beneficiario, sia svolta senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 (quindici) ore settimanali, o per il maggior numero di ore previsto nella proposta progettuale del soggetto affidatario.

7. Formazione e riqualificazione professionale

L'ente attuatore è tenuto a:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro destinati ai beneficiari dell'accoglienza e, a tal fine, predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei background dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo, curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.), tenendo conto anche delle aspettative degli stessi;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (attraverso l'attivazione di corsi, tirocini formativi, laboratori ecc.) volti a favorire l'acquisizione di nuove competenze spendibili;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali già in possesso dei beneficiari, là dove presenti.

8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Le misure inserite in questo paragrafo dovranno essere ispirate a garantire un positivo inserimento lavorativo dei beneficiari, sia durante sia al termine del percorso di ospitalità previsto. Ciò, al fine di favorire la capacità dei singoli di orientarsi nel mercato del lavoro.

A tal riguardo, l'ente attuatore dovrà:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

Le misure sopra sinteticamente descritte sono mirate a fornire ai beneficiari dell'accoglienza inseriti nel progetto SAI/SIPROIMI del Comune di Matera gli strumenti per orientarsi nel complesso contesto dell'accesso al mondo del lavoro necessari per il perseguimento di un migliore livello di autonomia lavorativa durante e al termine del percorso di accoglienza.

9. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Le misure inserite in questo paragrafo dovranno essere ispirate a garantire un positivo inserimento abitativo dei beneficiari, sia durante sia a termine del percorso di ospitalità previsto. Ciò, al fine di favorire la capacità dei singoli di orientarsi sul mercato privato, o se ricorrono le condizioni, della disponibilità del pubblico, in vista della transitorietà dei servizi di accoglienza. A tal riguardo, l'ente attuatore dovrà:

- favorire l'accesso dei beneficiari dell'accoglienza all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari stessi e locatori/proprietari.
- facilitare percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari dell'accoglienza con specifiche esigenze.

Le misure sopra sinteticamente descritte sono mirate a fornire ai beneficiari dell'accoglienza inseriti nel progetto SAI/SIPROIMI del Comune di Matera le competenze basilari per orientarsi nel complesso contesto dell'accesso alla casa e implementare gli strumenti a loro disposizione, utili per il perseguimento di un migliore livello di autonomia abitativa al termine del percorso di accoglienza.

10. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Tutte le azioni elencate rientrano nel quadro generale di accoglienza dei beneficiari e si intendono legate l'una all'altra dall'intenzione di fornire un adeguato livello di integrazione ed inclusione di questi ultimi nel tessuto sociale della comunità materana ospitante. A tal fine, l'ente attuatore dovrà, altresì, assicurare l'inserimento dei beneficiari anche nel contesto sociale e culturale della Città di Matera. Il progetto, infatti, per la sua natura intrinseca di azione di rete, mira ad incentivare e rafforzare le reti presenti sul territorio a sostegno dei destinatari dell'accoglienza. Tutte le azioni ivi previste, dovranno pertanto ispirarsi ad una ricerca attiva di comunicazione e scambio costruttivo, che coinvolga tanto realtà esistenti nel pubblico quanto realtà operanti nel privato.

L'ente attuatore è, dunque, tenuto a:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

11. Orientamento e accompagnamento legale

Altrettanto fondamentale sarà l'organizzazione ed attivazione di specifici strumenti volti a favorire, attraverso il coinvolgimento attivo di professionalità esperte in materia di asilo, l'orientamento, la corretta informazione e l'assistenza del beneficiario dell'accoglienza nelle pratiche amministrative e legali inerenti la sua posizione. A tal fine, l'ente attuatore dovrà:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale riferita alla normativa italiana ed europea in materia di migrazione, asilo e protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano ed europeo;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

12. Tutela psico-socio-sanitaria

Le azioni rientranti in questo paragrafo sono orientate a fornire un supporto, generale e particolare, professionale ai beneficiari dell'accoglienza, attraverso la presa in carico di esigenze specifiche che, presenti o emergenti successivamente al momento dell'inserimento nel programma di accoglienza nel Progetto, dovessero manifestarsi sul piano delle esigenze psico-socio-sanitarie. Tali azioni dovranno

essere formulate, organizzate ed erogate, avendo costantemente attenzione a non sottovalutare l'elemento culturale e religioso del beneficiario.

In questo quadro, sarà necessario che l'ente attuatore:

- garantisca l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantisca l'accompagnamento dei beneficiari al Servizio Sanitario Nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantisca l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruisca e consolidi la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie;
- costruisca e consolidi, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente.

ART. 7) - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. REQUISITI, TRASFERIMENTO E VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA

1. Salvo la presa in carico di quelle attivate dall'ente attuatore uscente, per le quali sussistano eventualmente le condizioni per la prosecuzione dell'utilizzo mediante subentro nei relativi contratti di locazione, di cui all'Allegato 2 alla presente Proposta Progettuale, le strutture per l'accoglienza messe a disposizione dal soggetto affidatario, al momento dell'affidamento e in numero congruo in rapporto al numero dei beneficiari dell'accoglienza, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) Immediatamente e pienamente fruibili;
- c) Ubicate nel territorio del Comune di Matera;

- d) Conformi alle vigenti normative e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico-sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- e) Predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) Adeguate, in relazione al rapporto superficie/soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) In possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza dei soggetti portatori di esigenze particolari;
- h) Non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- i) Ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- j) Con canoni di locazione in linea con i parametri del mercato immobiliare determinati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni OMI);
- k) Destinate esclusivamente a progetti SAI/SIPROIMI.

2. L'eventuale sostituzione in corso d'opera delle strutture di accoglienza e/o l'attivazione di eventuali nuove strutture (ove ne ricorra il caso per specifiche esigenze di attuazione del progetto), devono essere debitamente motivate dal soggetto affidatario e approvate dall'Amministrazione. Non è ammessa la riduzione dei posti di una struttura già attivata, successivamente all'affidamento, e la corrispondente attivazione di un nuovo immobile, se non previa autorizzazione, nei casi adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari, ovvero per cause di forza maggiore.

3. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione, previa approvazione da parte della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione istituito presso il Ministero dell'Interno. Le variazioni del numero di ospiti tra

strutture attive nel progetto selezionato devono essere tempestivamente comunicate dal soggetto affidatario all'Amministrazione e da quest'ultima approvate.

ART. 8)- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

1. Ferma restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito in base alle esigenze funzionali del servizio.
2. Trattandosi di attività in favore di utenza fragile, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi della presente Proposta Progettuale e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa. In caso di inosservanza di quanto sopra, l'affidatario solleva, sin da ora, l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dal soggetto affidatario, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario stesso, sia nei confronti del committente sia nei confronti di terzi. Non si configurerà alcun rapporto di lavoro, né vincolo di subordinazione, tra il personale utilizzato nelle attività oggetto della presente Proposta Progettuale ed il Comune di Matera, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
3. L'affidatario del servizio oggetto del presente appalto, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi. L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
4. L'affidatario, inoltre, è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune di Matera potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta aggiudicataria e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultima. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la Ditta aggiudicataria in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

5. Gli obblighi di cui sopra, vincolano la Ditta aggiudicataria, anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Ditta aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui alla presente Proposta Progettuale.

6. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto, l'Amministrazione può richiedere al soggetto affidatario ogni documento utile. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario del servizio offerto, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al fine di rilevare l'eventuale sussistenza di eventuali irregolarità. Con riferimento agli obblighi dell'affidatario in materia contributiva e retributiva, si applicano al contratto le vigenti norme in materia.

ART. 9) – CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 “per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”.

2. Ciò premesso, l'Amministrazione Comunale prevede espressamente che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente affidatario, quale risulta dall'Elenco allegato alla presente Proposta Progettuale (Allegato 1) in numero di 9 (nove) unità, per il numero di ore di lavoro settimanali di fianco a ciascuna indicato, l'affidatario del servizio dovrà assumere tale personale ed utilizzarlo in via prioritaria per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ferma restando l'armonizzazione del relativo numero e delle relative qualifiche con l'organizzazione d'impresa prescelta e delineata per la gestione del servizio nell'offerta tecnico-gestionale presentata in gara dall'affidatario stesso. Al personale dipendente dell'attuale affidatario sarà garantito - compatibilmente con l'organizzazione del nuovo soggetto aggiudicatario e alle relative mutate esigenze tecnico-organizzative - il rispetto degli accordi attualmente in vigore e

scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

3. Il mancato rispetto della presente clausola sociale, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. "Clausola risolutiva espressa", a decorrere dalla comunicazione di volersi valere della clausola risolutiva, da parte del Comune di Matera.

ART. 10)- EROGAZIONE DEI FONDI FINANZIARI. MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I fondi ministeriali saranno erogati, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Interno al Comune di Matera e sono soggetti ad apposita rendicontazione che dovrà essere corredata di tutta la documentazione giustificativa delle relative spese sostenute per lo svolgimento del servizio in parola e dovrà essere predisposta secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel Manuale unico per la rendicontazione tempo per tempo vigente.

2. La liquidazione e il pagamento delle spese di cui al precedente comma 1 del presente articolo, potranno avvenire solo previa relazione del Servizio Sociale professionale comunale, che vigilerà sulla realizzazione del progetto.

3. Gli importi spettanti saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico del soggetto affidatario. Ogni quadrimestre dovrà essere esibita, contestualmente al rendiconto, apposita relazione sullo stato di svolgimento in itinere del progetto. Le relazioni devono essere sottoscritte dal coordinatore responsabile e dall'affidatario della gestione del progetto.

4. L'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11) – SUBAPPALTO.

1. Il subappalto non è ammesso.

ART. 12) - POLIZZE ASSICURATIVE. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. L' affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente al Comune.

E' a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso affidatario e restando in tutto esonerato il Comune.

2. L' affidatario ha stipulato, a propria cura e spese, polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____.

3. L' affidatario ha stipulato, a propria cura e spese, polizza assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____ a garanzia dell'obbligo in solido, di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., per tutta la durata della convenzione e per anni 2 (due) oltre la cessazione della stessa.

L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Le polizze assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3 resteranno vincolate per tutta la durata della convenzione. Quella relativa alla responsabilità in solido avrà la durata per ulteriori 2 (due) anni oltre la cessazione della convenzione. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere depositata agli atti.

2. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario ha prestato la cauzione definitiva di Euro _____ (_____), pari al ____ (_____) per cento del valore stimato contrattuale, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____, poi ridotto del _____ per cento ai sensi dell'art. 106 -comma 8- del "Codice dei contratti", essendo l'appaltatore in possesso della certificazione _____, rilasciata da organismo accreditato.

ART. 13) - IPOTESI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI

1. Previa autorizzata richiesta alla Direzione centrale, giusta l'art. 27, comma 2 delle Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione del progetto di accoglienza, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, qualora dovessero intervenire motivi oggettivi indipendenti dalla propria volontà e non previsti al momento della presentazione della proposta progettuale codice identificativo "PROG-343-PR-3", ovvero cause di forza maggiore, che rendono impossibile garantire la continuità delle attività e dei servizi di accoglienza finanziati. In caso di autorizzata sospensione e conseguente proporzionale riduzione del finanziamento riconosciuto all'Amministrazione, per il periodo di detta sospensione, saranno riconosciuti al soggetto affidatario esclusivamente i costi riparametrati alle mensilità di effettivo svolgimento delle attività e di erogazione dei servizi di accoglienza, nonché le spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione.

ART.14) - RIDUZIONE, DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. Nell'eventualità in cui dovessero verificarsi le condizioni previste nell'art. 25 "Riduzione del finanziamento", delle più volte richiamate Linee guida allegate al D.M. del 18 novembre 2019, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre, conseguentemente, il numero di posti previsti nel progetto e i relativi costi associati, a far data dalla comunicazione del provvedimento all'Ente da parte del Ministero dell'Interno. In tutti i casi previsti dall'art. 45 "Decadenza dal

finanziamento” e dal successivo art. 46 “Revoca del finanziamento”, delle medesime Linee guida, l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, disporre l’interruzione del progetto di accoglienza.

2. In entrambi i casi prima citati, il soggetto affidatario non potrà avere nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione, salvo i costi documentati, fino ad allora già sostenuti.

ART. 15) – CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie connesse al presente affidamento trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Libro V, parte I del D.Lgs. n.36/2023, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Matera.

ART. 16)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” (approvato con Deliberazione di G.C. n. 380 del 27/10/2022), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 17)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 18)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 19)- PATTO D'INTEGRITÀ.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore al momento della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 20)- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 14/03/2023.

A tal fine il suddetto Protocollo di "Intesa per la legalità":

a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;

b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa per la Legalità.

_____.

ART.21)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. -

_____ in data _____ utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia _____

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 22) – RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti), alle disposizioni di cui alla legge n.241/1990 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 23) - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 24) - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, vengono assunte dall'affidatario senza diritto a rivalsa.

ART. 25) - Le parti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero trentuno

facciate per intero e righe nove della trentaduesima facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- Il Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del COMUNE DI MATERA (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da "_____", la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it;

- il sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della "_____" (Codice fiscale _____), con sede legale in _____ alla via _____, della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da lla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)